

LXIV.

TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1872

Presidenza del Vice-Presidente MAMIANI.

SOMMARIO — *Congedi — Giuramento dei Senatori Trombetta, Casati, Finali — Squittinio segreto sui progetti di legge discussi nelle ultime tornate — Discussione del progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione delle spese del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti — Raccomandazione del Senatore Arese e dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Istanza del Senatore Serra F. M. sulla categoria terza Magistrature giudiziarie, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Replica del Senatore Serra F. M. — Raccomandazione del Senat. Ferraris, e dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Replica del Senatore Ferraris — Approvazione delle 27 categorie, dei totali parziali e generali e dell'articolo di legge — Interrogazione del Senatore Caccia a cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Discussione del progetto di legge per l'abrogazione della legge 28 maggio 1871 relativa all'anzianità ed alla pensione degli allievi del terzo anno di corso dell'Accademia militare — Approvazione degli articoli 1, 2 e 3 — Emendamento proposto dal Ministro della Guerra all'art. 4, approvato — Discussione del progetto di legge per autorizzazione al Ministro della Guerra di aprire un concorso speciale per posti di sottotenente nei corpi di Artiglieria e del Genio — Dubbii e raccomandazioni del Senatore Chiesi — Risposta del Ministro della Guerra — Approvazione dell'art. 1. — Emendamento del Senatore Cannizzaro al paragrafo b) dell'art. 2 accettato dal Ministro della Guerra e dall'Ufficio Centrale — Sotto-emendamento del Senatore Beretta — Dubbio del Senatore Gadda e osservazione del Senatore Ferraris, cui rispondono il Relatore, e il Ministro delle Finanze — Ritiro del sotto-emendamento del Senatore Beretta — Approvazione dell'emendamento del Senatore Cannizzaro e dell'intero articolo 2 — Emendamento del Ministro della Guerra all'articolo 3 — Domanda del Senatore Amari prof. di chiarimento fornito dal Ministro della Guerra — Approvazione dell'art. 3 emendato e del 4 — Proposta soppresiva del Senatore Chiesi all'art. 5 combattuta dal Relatore — Varianti proposte dal Senatore Cannizzaro, accettate dall'Ufficio Centrale e dal Ministro della Guerra — Ritiro della proposta del Senatore Chiesi — Approvazione dell'art. 5 emendato — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, d'Agricoltura, Industria e Commercio e della Marina e più tardi intervengono i Ministri della Guerra, delle Finanze e degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, MANZONI T. dà lettura del processo verbale della tornata antecedente che viene approvato.

Gli onorevoli Senatori Antonini e Salmour chiedono un mese di congedo per motivi di salute, che viene loro accordato.

Prestazione di giuramento.

PRESIDENTE. Essendo presenti nelle sale del Senato, i Senatori Trombetta, Luigi Casati e Finali, i cui titoli ieri sono stati convalidati, saranno introdotti nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Introdotti nell'aula i Senatori Trombetta, Luigi Casati e Finali prestano giuramento nella consueta formola.)

Do atto ai signori Senatori Trombetta, Casati e Finali del prestato giuramento, li proclamo Senatori del Regno ed entrati nel pieno esercizio delle loro funzioni.

Ora si passerà alla votazione a squittinio segreto dei seguenti progetti di legge:

1. Costituzione dei Consorzi per l'irrigazione.
2. Assestamento definitivo del conto generale dell'Amministrazione delle Finanze per gli anni 1869-1870.
3. Approvazione dei conti amministrativi dell'esercizio 1861 per le antiche provincie del Piemonte e per quelle della Lombardia, dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria e della Toscana.
4. Spesa straordinaria per riparazioni alle opere idrauliche in seguito alle inondazioni del 1872 e soccorsi ai danneggiati poveri.

(Il Senatore, Segretario, Manzoni T. fa l'appello nominale.)

Si lascieranno aperte le urne onde possano votare i signori Senatori che man mano sopraggiungeranno.

Discussione del progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno 1873.

(V. atti del Senato N. 76.)

Ora passeremo alla discussione del progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione del Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno 1873.

Senatore ARESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ARESE. Nell'altro ramo del Parlamento venne fatta una mozione tendente a che il Ministero avesse ad avvisare ai mezzi onde migliorare e render tollerabile la sorte piuttosto trista degli impiegati dello Stato, sia per

la sempre crescente carezza dei viveri e degli alloggi, sia per l'esiguità del loro onorario più che decimato dalla tassa sulla ricchezza mobile e dalla ritenuta per le pensioni.

Questa mozione venne sostenuta e sviluppata largamente ed ampiamente da valenti oratori nell'altro ramo del Parlamento; cosicchè io non saprei che cosa aggiungere per illuminare e muovere il Ministero. Solo farò osservare che gli oratori, che presero parte a questa discussione, appartenevano ai varii partiti della Camera; lo che prova incontestabilmente che questo sentimento era nel cuore di tutta la Camera, e per conseguenza dell'intero paese.

Il Ministro rispose e promise, come di consueto, di studiare la questione, e di avvisare a quei temperamenti che fossero compatibili colle condizioni delle nostre finanze.

Io non proporrò un ordine del giorno, visto che ne è già stato proposto uno ed accettato dal Ministero, e votato dall'altro ramo del Parlamento: mi limiterò a pregare il Ministero, e molto caldamente, a che non prolunghi di troppo i suoi studi, ma che avvisi a quei temperamenti che crederà opportuni, e ciò nel più breve tempo possibile.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non posso rispondere all'onorevole Senatore Arese, parole diverse da quelle che dai miei Colleghi, e specialmente dal Ministro delle Finanze, furono pronunziate nell'altro ramo del Parlamento.

Il Governo, al pari degli onorevoli Senatori e dei Deputati, è convinto che la condizione degli impiegati è divenuta alquanto grave, e comprende pure che qualche cosa deve esser fatta per essi; ma non può d'altra parte perdere di vista la condizione della pubblica finanza.

Egli è certo, che per elevare gli stipendii degli impiegati, fa d'uopo aggravare le finanze dello Stato, ed accrescere per conseguenza le pubbliche imposte.

Ora, comprenderà il Senato, che questa è una materia che va studiata con molta ponderazione e cautela. Il Governo, come fu dichiarato all'altro ramo del Parlamento, si occuperà seriamente e il più presto possibile di

questa grave questione, e farà tutto quello che è possibile per conciliare con le attuali nostre condizioni economiche, i necessari riguardi dovuti agli ufficiali pubblici che con zelo ed alacrità servono lo Stato.

Senatore ARESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ARESE. Ringrazio il Signor Ministro della cortese risposta e delle promesse fatte e tanto più lo ringrazierò, quando queste promesse saranno tradotte in fatti compiuti.

Voci. Bene! Bravo!

PRESIDENTE. Si darà ora lettura del progetto di legge riguardante lo stato di prima previsione del Ministero di Grazia e Giustizia.

(Il Senatore, Segretario, Beretta legge.)

Articolo unico.

« Sino all'approvazione del Bilancio definitivo per l'anno 1873, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti, in conformità allo Stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale. Nessuno domandando la parola, si passa alla lettura dei Titoli:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

Amministrazione centrale.

1	Ministero (Personale).	L.	456,500	»	»	456,500	»
2	Ministero (Spese d'Ufficio).	»	48,000	»	»	48,000	»
		L.	504,500	»	»	504,500	»

(Approvato.)

Amministrazione giudiziaria.

3	Magistrature giudiziarie (Personale.)	L.	20,253,000	»	50,000	»	20,303,000	»
4	Magistrature giudiziarie (Spese d'Ufficio).	»	870,000	»	20,000	»	890,000	»
5	Archivi (Personale)	»	307,876	»	»	»	307,876	»
6	Archivi (Spese d'Ufficio)	»	45,000	»	»	»	45,000	»
7	Archivi (Spese variabili)	»	13,000	»	»	»	13,000	»
8	Spese di giustizia	»	5,800,000	»	500,000	»	6,300,000	»
9	Paghe, assegni e sussidi per l'esecuzione delle sentenze penali.	»	20,000	»	1,000	»	21,000	»
10	Pigioni	»	90,000	»	10,000	»	100,000	»
11	Riparazioni	»	70,000	»	20,000	»	90,000	»
12	Spese di viaggio e di tramutamento, e missioni	»	120,000	»	10,000	»	130,000	»
		L.	27,588,876	»	611,000	»	28,199,876	»

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Quando si discuteva questo bilancio nell'altro ramo del Parlamento, vi fu un Deputato della Sardegna, zelantissimo quanto altri mai dell'interesse della sua provincia nativa, il quale, a proposito di questo articolo di spesa per l'amministrazione giudi-

ziaria, chiamò l'attenzione del signor Ministro della Giustizia sulle condizioni in cui trovasi la Corte d'appello di Cagliari, per l'insufficiente numero del suo personale organico.

Questo precedente dal canto di persona che è estranea all'ordine giudiziario impone a me, che ho l'onore di presiedere la Corte stessa, ancora più stretto il dovere di rivolgere appello

alla saviezza dell'onorevole signor Ministro.

Che il numero dei Consiglieri assegnati alla Corte d'appello di Cagliari dalla pianta organica annessa alla legge del dicembre 1865 sia di gran lunga sproporzionato ai bisogni dei molteplici servigi che pesano sulla Corte medesima, è un fatto notorio, generalmente lamentato in Sardegna da chiunque ha interesse alla buona e retta amministrazione della giustizia, e non è ignorato nemmeno dall'onorevole signor Ministro.

Io comprendo bene, che trattandosi di votare il bilancio, non è questa sede appropriata per discutere intorno al bisogno di aumentare il personale della Corte d'appello, ed ai mezzi di provvedervi.

Imiterò per conseguenza l'esempio di quel membro dell'altra Camera, e mi limiterò a richiamare dal mio canto l'attenzione del signor Ministro, perchè, verificati come crederà meglio questi bisogni, vi provveda con quella solerzia e ponderazione che è solito mettere in tutti gli atti della sua amministrazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non ho creduto di portare nessun mutamento al personale delle Corti d'appello e dei Tribunali, perchè stando già presso il Senato una legge, con la quale il Governo domanda precisamente la facoltà di riordinare meglio le circoscrizioni giudiziarie ed il numero dei magistrati e dei funzionari destinati alle corti ed ai tribunali, mi è parso non opportuno venire nel tempo stesso innanzi al Parlamento con una legge speciale, intesa a provvedere a questo o a quel Tribunale, a questa o a quella Corte. Io ho sperato sempre che il Senato avesse discussa quella legge generale, e si fosse potuto, senza grandi indugi, provvedere ai bisogni di tutti.

Quanto poi alla Corte di Cagliari, in verità, avendo io presa cognizione dello stato degli affari e delle cause pendenti presso la stessa, ho avuto a rallegrarmi grandemente della solerzia e diligenza spiegata da quei magistrati nel decorso anno, e della condizione in cui trovavasi colà l'amministrazione della giustizia.

Difatti, in materia civile, nel 1° marzo di quest'anno non vi erano in pendenza presso quella Corte che sole 220 cause; e sia lode al-

l'onorevole Presidente ed ai membri di essa, per la grande operosità spiegata.

In materia criminale vi era un po' di ritardo; purtuttavia non si contavano pendenti in appello che 425 cause e 20 soltanto presso la sezione d'accusa. Ora, se paragoniamo queste pendenze con quelle molto maggiori rimaste presso altre Corti, si vede che vi è grande differenza, e che perciò volendo aumentare il numero de' giudici, avrebbesi dovuto cominciare da queste anzichè da quelle.

È per questo motivo che non ho creduto necessario nè urgente di proporre al Parlamento una legge speciale a tal riguardo. E mi è parso per lo meno esagerato quello che si afferma da taluno, che la giustizia sia lenta e ritardata, che le cause non si disbrighano sollecitamente; e che vi sia grande ingombro di affari pendenti presso le corti e tribunali del Regno: il fatto smentisce in gran parte queste asserzioni. Certo è che i magistrati spiegano dovunque tutto lo zelo e l'operosità loro per far sì che gli affari procedano con la maggiore sollecitudine possibile, e che non rimangano pendenze; e la Corte di Cagliari come ho notato ne ha dato lodevole esempio. Ciò non pertanto, siccome l'onorevole Presidente ha insistito per avere qualche aumento di Consiglieri presso la sua Corte d'appello, terrò grandemente in conto le sue considerazioni; e dovendo provvedere anche per qualche altra corte e tribunale, dove forse è più necessario ed urgente un aumento di personale, non mancherò di proporre al Parlamento una misura provvisoria per queste esigenze del servizio, ove fosse ancora ritardata la discussione del progetto di legge, che ho presentato da circa un anno al Senato.

Confido che l'onorevole Presidente Serra possa essere soddisfatto di questa mia dichiarazione.

Senatore SERRA F. M. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SERRA F. M. Io ringrazio l'onorevole signor Ministro Guardasigilli delle lusinghiere parole che si è compiaciuto indirizzare alla persona mia, e di quelle che ha rivolto ai lontani membri della Corte d'appello che ho l'onore di presiedere.

Ripeto le prime, quelle dette alla mia persona, dalla squisita gentilezza non tanto dell'egregio Ministro, quanto dell'illustre Col-

lega. Le altre poi, che riguardano i membri della Corte d'appello di Cagliari, mi permetta dire, che le ritengo dettate da un sentimento di giustizia.

Sta in fatto che, mentre nello scorso anno giuridico la Corte pronunciò 141 sentenze civili motivate, nei dodici mesi che corsero dal 1° dicembre 1871 a tutto il novembre passato, ne profferì ben 190; e che laddove nel primo di essi anni decise cause correzionali in appello 252, nel secondo ne spedì 364.

Questo raddoppiamento di alacrità e di zelo dal canto della Corte, produsse questi risultati, dei quali il signor Ministro si loda, e si loda con ragione; ma appunto perchè questo fu uno sforzo straordinario, un'alacrità, diremo, eccezionale, non si può fare a fidanza colla medesima, nè toglierla a criterio normale per il futuro. Lo si può tanto meno, se si riflette che al posto di Consiglieri di appello in tutti i distretti, ma specialmente in quelli della Sardegna, non si giunge in una età non soltanto giovine, ma neppure vigorosa.

Il signor Ministro sa che il Consigliere meno anziano della Corte di appello di Cagliari conta più di 30 anni di servizio.

Ora, da' vecchi, come siamo i più, e dai prossimi alla vecchiaia non si può attendere e neppure pretendere attività straordinaria e continuato raddoppiamento di zelo operoso, quale sarebbe necessario per dar sfogo alle 140 cause civili, ed alle 534 correzionali che al primo dicembre trovavansi non spedite.

Io ho dichiarato che non era questa la sede di tale discussione; credetti dover mio il chiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sul lamentato bisogno.

Le risposte che egli si è compiaciuto darmi mi soddisfanno completamente; io ne prendo atto, e sono sicuro che quando si discuterà la legge del riordinamento generale giudiziario, il signor Ministro anche meglio informato delle condizioni delle cose, vorrà proporre al Parlamento, e il Parlamento vorrà votare tutti quei provvedimenti che saranno richiesti dalle circostanze e dall'interesse dell'amministrazione della giustizia.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Desidererei che il Senato mi concedesse di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro Guardasigilli sull'aumento

degli arretrati per i ricorsi avanti la Corte di cassazione.

Il Senato ricorda che (allorquando nel principio di questa sessione si discuteva la legge sulla Corte unica di Cassazione), una delle maggiori preoccupazioni era principalmente per gli arretrati delle cause pendenti dinanzi le quattro Corti di cassazione, e pel bisogno di coordinare una nuova istituzione, così la chiameremo, in guisa che si potesse poi dare sfogo a tutti gli affari che si sarebbero agglomerati, quando le quattro Corti si trovassero riunite in una sola. Certamente a prima vista pare che si debbano accrescere gli arretrati quando non vi sia più che una sola Corte.

Tuttavolta il Senato sa come una delle principali vedute che si ebbe nello stabilire questa nuova istituzione, era principalmente quella di diminuire le cause per cui si potesse aver ricorso alla suprema Magistratura. Ciò vuol dire, che finchè la nuova legge non sia sancita, dureranno sempre quelle cause che danno luogo all'aumento così sproporzionato dei ricorsi avanti le Corti di cassazione.

Io so che sarebbe fuor di proposito che io pregassi il signor Ministro di usare di tutta la sua influenza perchè nell'altro ramo del Parlamento anche questa legge fosse posta in discussione; ma vedendo come il principio medesimo sancito da essa sia ancora contrastato, io mi preoccupo degli inconvenienti che potrebbero nascere da questo stato di incertezza, e spero perciò che l'onorevole Ministro, il quale ha dimostrato tanta sollecitudine per questa legge, come anche per quella sull'ordinamento giudiziario che sta per essere sottoposta alle nostre deliberazioni, userà di tutta la sua influenza perchè questo progetto di legge abbia il suo corso finale, ed esprimendo questo desiderio, io credo di esprimere eziandio il voto del Senato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non posso negare che effettivamente, presso tre delle quattro Corti di cassazione vi sia un non lieve numero di cause non per anco discusse e definite. Il 31 marzo di quest'anno avendo chiesto una statistica delle cause pendenti presso queste Corti, io ebbi le seguenti cifre:

Presso la Corte di Firenze, non rimanevano

pendenti che 32 cause civili e 152 cause penali; presso la Corte di Napoli, vi erano pendenti non meno di 6996 cause civili e 4151 cause penali; presso la Corte di Palermo, vi erano pendenti 511 cause civili e 185 cause penali; presso la Corte di Torino vi erano 2810 cause civili e 1363 cause penali.

Però, non ostante questo ingente numero di cause pendenti, io non posso che lodarmi dello zelo spiegato da quella magistratura, perocchè effettivamente ogni anno ciascuna di queste Corti decide un numero grandissimo di affari. Per esempio, nel corso dell'anno 1871, la Corte di cassazione di Firenze ha deciso 82 cause civili e 489 cause penali, perchè solo questo numero di cause fu portato alla sua cognizione; ma la Corte di Napoli ha giudicato 400 ricorsi civili, e niente meno, Signori, che 7206 cause penali; numero di cause decise che da se solo vale una lode per quella Corte. La Corte di Palermo ha, nel corso dello stesso anno 1871, giudicato 121 cause civili e 1097 cause penali. La Corte di Torino ha giudicato, nel medesimo anno, 362 cause civili, e 1278 cause penali.

Ora, Signori, io non so come si possa domandare ad una Corte di cassazione un lavoro maggiore di quello da ciascuna di esse in ogni anno compito. In verità questo ingente lavoro è tale da onorare la diligenza e l'alacrità della suprema Magistratura.

Ciò non pertanto, Signori, il Senato sa che io ho presentato un progetto di legge, da esso già approvato, per l'unificazione delle Corti di cassazione; col quale progetto s'intende provvedere ancora a questo grave inconveniente, e diminuire, per quanto possibile, questo grave cumulo di affari presso la suprema Magistratura, diminuendo i casi di ricorso, ed accrescendo in quella vece i casi di rinvio.

Questo progetto di legge votato dal Senato, dovea discutersi questa mattina presso il Comitato della Camera; ma poichè sono imminenti le ferie del Natale, se n'è rimandata la trattazione ai primi giorni dell'entrante mese di gennaio. E poichè è segnato all'ordine del giorno tra i progetti da discutersi con urgenza, non dubito che la Camera se ne vorrà occupare prima d'ogni altro.

In questa condizione di cose, l'onorevole Ferraris comprenderà che io non posso fare altro se non che pregare i magistrati delle Corti di cassazione di accrescere ancora, se possibile,

di zelo ed operosità, di spiegare la massima diligenza pel sollecito disbrigo degli affari....

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.... Sono certo che le mie parole saranno accolte, e che uno sforzo anche maggiore sarà fatto da questi onorandi magistrati che sentono, al pari e più di tutti, i bisogni della giustizia.

Ma presentare al Parlamento un progetto di legge provvisorio e temporaneo, mi pare cosa inopportuna. In effetti, una delle due ipotesi può verificarsi; o il progetto di legge sulla Cassazione unica sarà adottato, e in questo caso per l'avvenire provvederà la nuova Corte di cassazione, e rimanendo ancora in esercizio le quattro Corti esistenti, il disbrigo delle cause pendenti sarà da esse sollecitamente adempito, e così rimarranno soddisfatti i bisogni della giustizia ed i sentimenti del paese. O per lo contrario il progetto per la Cassazione unica non sarà approvato, e in questa ipotesi sarà il caso di provvedere in maniera che ciascuna di queste Corti di cassazione, o dell'altra magistratura che sarà loro surrogata, possa sopperire adeguatamente ai bisogni della giustizia.

Prego quindi l'onorevole Ferraris, a persuadersi, che nelle condizioni presenti, ogni innovazione sarebbe pericolosa. La sola cosa che possa farsi è di attendere che questa grave questione sia risolta; e lo sarà, io spero, nel più breve tempo possibile, colla approvazione del progetto di legge sulla Cassazione.

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. Io debbo ringraziare l'onorevole Ministro Guardasigilli delle spiegazioni che si è compiaciuto dare anche sui particolari della questione che io ho avuto l'onore di accennare al Senato. Però io credo che nelle mie parole non si sia potuto scorgere l'idea di muovere una censura, o domandare una maggior diligenza, per parte dell'onorevole Guardasigilli, alle Corti di cassazione. Io ho unicamente accennato ad un aumento di arretrati, non già per difetto di diligenza e di solerzia nei Magistrati, ma unicamente (mi permetta il Senato che io lo dica chiaramente) per difetto della legge. E siccome a questo difetto si è, per quanto io ritengo, in parte alleviato per mezzo del progetto di legge che il Senato ha già votato, io mi proponevo unicamente (e l'ho fatto con tutta la riserva possibile, perchè

vedo la delicatezza della posizione e dei rapporti dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento), che il Guardasigilli volesse usare di tutta la sua influenza acciocchè quel progetto avesse corso; ma ero ben lungi dall' avere la menoma intenzione che si proponesse una legge transitoria, ben ricordando come nel progetto votato dal Senato, vi fossero appunto quelle disposizioni che tendevano a questo scopo. Ciò che mi preoccupava e mi preoccupa ancora, è il vedere, come questo principio sia stato contrastato in allora, e venga anche contrastato attualmente, in modo che si può dire che quelle opposizioni che non poterono vincere e prevalere in questo recinto, tenderanno a prevalere in un altro.

Dunque tutto questo ci dimostra come l'opi-

nione pubblica, sovr'eccitata su questo argomento desideri veramente di vedere che la questione sia risolta in modo definitivo; ed è unicamente sotto questo rispetto, e con tutta la massima riserva, conoscendo la delicatezza dei rapporti che esistono, come dissi, tra i due rami del Parlamento, e tra l'onorevole Ministro e la Camera Elettiva, che io pensava si dovesse pur sempre fare in modo, che, per quanto fosse possibile, anche questo stato transitorio venisse a cessare.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti il Capitolo testè letto.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora si passa alla lettura delle altre categorie:

Culti.

13	Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Assegni fissi L.	200,578	»	»	200,578	»
14	Fabbricati sacri ed ecclesiastici (Spese variabili)»	160,550	»	67,572	»	228,122
15	Assegni di culto nella Provincia di Roma »	18,322	»	»	»	18,322
	(Approvato.) L.	379,450	»	67,572	»	447,022

Spese diverse e comuni.

16	Spese postali L.	12,000	»	1,702	»	13,702
17	Dispacci telegrafici governativi »	40,000	»	8,000	»	48,000
18	Sussidi a vedove ed a famiglie d'impiegati dipendenti dall'Amministrazione »	80,000	»	»	»	80,000
19	Casuali »	50,000	»	1,000	»	51,000
	L.	182,000	»	10,702	»	192,702

(Approvato.)

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

20	Maggiori assegni sotto qualsiasi denominazione L.	290,000	»	10,000	»	300,000
21	Assegni di disponibilità »	550,000	»	30,000	»	580,000
22	Assegno per la riedificazione della basilica Ostiense »	253,500	»	»	»	253,500
22	Assegno per lavori alla chiesa di Santa Maria his in Trastevere in Roma »	21,500	»	»	»	21,500
22	Fondo per restauri straordinari ad alcune ter chiese di patronato regio »	27,500	»	»	»	27,500
23	Sussidi alle cancellerie giudiziarie ed agli uscieri, in mancanza di proventi, e pagamento di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge »	70,000	»	10,000	»	80,000
24	Lavori supplementari ai locali della Corte d'Appello in Roma »	30,000	»	»	»	30,000
25	Opere d'urgenza ai locali del Ministero »	10,204	14	»	»	10,204
26	Riparazioni alla Corte d'Appello e Procura generale di Catanzaro »	5,165	»	»	»	5,165
27	Lavori ai locali per la Sezione III della Corte d'Appello in Venezia »	20,000	»	»	»	20,000
	Totale . . . L.	1,277,869	14	50,000	»	1,327,869

(Approvato.)

Riepilogo

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Amministrazione centrale	L.	504,500	»	»	504,500	»
Amministrazione giudiziaria	»	27,588,876	»	611,000	»	28,199,876
Culti	»	379,450	»	67,572	»	447,022
Spese diverse e comuni	»	182,000	»	10,702	»	192,702
	L.	28,654,826	»	689,274	»	29,344,100
TITOLO II. — <i>Spesa straordinaria</i>	»	1,277,869	14	50,000	»	1,327,869
TOTALE	L.	29,932,695	14	739,274	»	30,671,969

(Approvato.)

(Sono approvati senza discussione i capitoli dal 16 al 27 inclusivamente, e i totali parziali e generali.)

PRESIDENTE. Si passerà poi allo squittinio segreto su questo progetto di legge.

Senatore CACCIA, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CACCIA, *Relatore*. La Commissione permanente di Finanze aveva espresso nella sua Relazione il desiderio di conoscere dal signor Ministro di Grazia e Giustizia ciò che vi ha di vero intorno all'occupazione d'un canto dell'Isola di Borneo e del distretto di Melledu, che si chiama Baja di Sandahau, a quasi sei gradi di latitudine Nord, e 116 di longitudine orientale da Parigi, per impiantarvi un sistema di deportazione. Essendo queste voci alla Commissione permanente di Finanze arrivate nel senso di una modificazione nel sistema delle pene, essa desidererebbe sapere quanto vi ha di vero in tali voci. Ed è a ciò mossa tanto più dalla considerazione che una nazione vicina non aveva mai voluto mutare la pena della reclusione nella deportazione, e che la vecchia Inghilterra, fin dai tempi di Elisabetta al 1848 aveva portata nel secondo grado della scala penale la deportazione e poscia con due leggi del 1857 e 1864 l'aveva poi cancellata affatto. Quindi la Commissione ripete il suo desiderio, per avere dall'onorevole signor Ministro una confacente risposta.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io posso dare poche spiegazioni sopra il fatto della ricerca di questo luogo lontano, di quest'isola nella quale si potesse istituire una colonia penale. Per quanto è a mia notizia non si tratta che di semplici studi per vedere se, ed in quali

condizioni sia possibile in quei lontani luoghi istituire uno scalo commerciale, e se possibile un luogo di deportazione o una colonia penale. Queste questioni sono di tale natura da non potersi risolvere, come il Senato e la Commissione ben comprendono, se non quando si sappia precisamente il luogo prescelto e le condizioni di esso.

Ma l'onorevole Relatore mi proponeva una questione molto più alta e più difficile, una questione di legislazione. Egli diceva: credete voi che la deportazione debba figurare nel Codice penale, e con quali condizioni intendete introdurla nella scala delle pene? Anche questa questione però deve essere oggetto di studi seri e profondi, nè può esser certo trattata e discussa nella presente occasione.

L'onorevole Relatore può senza dubbio ritenere che il Governo non piglierebbe una risoluzione di tanta importanza senza averla prima accuratamente studiata, e sottomessa all'esame ed alle risoluzioni del Parlamento; imperocchè non potrei convenire pienamente, coll'opinione che con troppa facilità si va insinuando, che la deportazione cioè sia il rimedio a tutti i mali, e sia la sola o la migliore pena che possa servire di freno, e di repressione ai reati.

In verità io credo che in questa opinione ci siano molte reminiscenze di collegio, molti pregiudizi di memoria. E quando si vede che l'Inghilterra, che prima l'adopò con successo, l'ha o abbandonata o profondamente modificata, e con le tre leggi 30 agosto 1853, 26 giugno 1857 e 3 luglio 1864, ricordate dall'onorevole Relatore, ha abolita la deportazione siccome pena, e l'ha ritenuta soltanto siccome temperamento alla espiazione della pena concessa, sotto nome di *penale servitù col rilascio in licenza*, a coloro

che avessero già espiata nel regno una parte della pena della reclusione; quando si considera che la Francia ritiene la deportazione soltanto per certi reati, si scorge di leggieri che la questione della deportazione da inserirsi come pena nella scala generale del Codice, è una questione che va studiata, ripeto, con molto accorgimento e con molta riflessione.

Io non ricorderò, Signori, le grandi discussioni alle quali questa pena della deportazione ha dato luogo. Non ricorderò ciò che ne scrisse il Bentham in quel capitolo della sua opera *Des peines et des récompenses*, che ha per titolo, *De la déportation a Botany-Bay*; non ricorderò la maniera con cui qualificò questa pena il nostro Pellegrino Rossi, nè quello che hanno scritto altri egregi penalisti; nè mi permetto di ricordare le parole scritte sull'oggetto dall'Ortolan, nel suo trattato di diritto penale, le quali valgono a mostrare le gravi questioni e i molteplici problemi che questa pena presenta.

E mi limiterò soltanto ad osservare che la questione della deportazione non può essere risolta se prima non si conosca, per lo meno, il luogo ove possa eseguirsi, le condizioni di esso cogli stabilimenti che vi sono o vi possono essere costruiti.

Se nel luogo di deportazione vi sono, o possono esservi costruiti carceri penitenziarie, allora sì che la pena diventerebbe veramente efficace e repressiva, perchè all'emendazione del colpevole, congiungerebbe l'intimidazione della minaccia e la sicurezza dell'esecuzione. Ancora se il luogo è deserto, aspro, tristissimo può la deportazione conservare, almeno per i primi tempi, carattere sufficiente di intimidazione e di penalità. Se per contrario ai deportati si lascia la libertà e si concedono terre da coltivare, allora la deportazione non può figurare nella scala penale, che come è adoperata di presente in Inghilterra, val dire come passaggio dalla pena della reclusione alla libertà, come espurgazione dei bagni, come un temperamento all'espiazione della pena per coloro che ne hanno già espiata una parte nelle case di forza o di reclusione, o meglio nei penitenziarii.

E se mi è permesso di dire qualche cosa del concetto del nuovo Codice penale che sto studiando, io dirò che nel disegno di questo la deportazione figura appunto nel modo che venne

ridotta in Inghilterra con le leggi del 1853, 1857 e 1864, stabilendosi che possono essere deportati in una colonia penale oltre mare, i condannati ai lavori forzati, o se meglio vi piace alla reclusione a vita, dopo otto anni dall'esecuzione della pena, ed i condannati ai lavori forzati, o meglio alla reclusione per durata non inferiore a dieci o quindici anni, quando abbiano scontato nella casa di forza un quarto della pena stabilita nella sentenza. Una colonia agricola sarebbe in questo caso istituita accanto alla colonia penale, nella quale potrebbero essere ammessi i condannati a vita dopo scontati quindici o venti anni, ed i condannati a tempo dopo scontati due terzi della pena. Ed un regolamento stabilirebbe le condizioni, secondo le quali i condannati potranno acquistare la qualità di coloni liberi.

La definitiva risoluzione però di tutte queste questioni è meritevole, Signori, di assai lunghe discussioni; nè può aver luogo, come io diceva, se non quando si abbia un luogo di deportazione e se ne conoscano le condizioni. Però io credo che il Senato non vorrà pel momento obbligarmi ad una discussione sopra questa materia grave e complicata, di cui il Senato medesimo si occuperà coll'assennatezza che lo distingue, quando avrò l'onore, se mi sarà possibile, di presentare il progetto del Codice penale.

Senatore CACCIA, *Relatore*. Non era certamente intenzione della Commissione di Finanze in occasione di un bilancio, di provocare l'esame di una così grave questione; quindi gli accenni che ha dato l'onorevole signor Ministro hanno pienamente soddisfatto la Commissione, che lo ringrazia.

Discussione del progetto di legge per l'abrogazione della legge 23 maggio 1871, relativa all'anzianità ed alla pensione degli allievi del terzo anno di corso dell'Accademia militare.

(V. *Atti del Senato N. 72*).

PRESIDENTE. Essendo presente il signor Ministro della Guerra, il quale mostrò molta premura perchè venissero discussi due progetti di legge da lui già presentati, se il Senato non fa opposizione, cominceremo dal secondo, che pare ancora gli preme d'avvantaggio, quello

cioè per l'abrogazione della legge 28 maggio 1871, relativa all'anzianità ed alla pensione degli allievi del terzo anno di corso dell'Accademia militare.

Si dà lettura del progetto di legge.

(*Vedi infra.*)

È aperta la discussione generale.

Nessuno domandando la parola, si passerà alla discussione degli articoli.

« Art. 1. È abrogata la legge 28 maggio 1871 relativa all'anzianità degli allievi dell'ultimo anno di corso della Regia militare Accademia promossi sottotenenti. »

Se nessuno fa osservazioni, metterò ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, abbia la compiacenza di alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. Gli allievi dell'ultimo anno di corso della Regia militare Accademia, promossi sottotenenti nell'esercito, vi avranno l'anzianità di detto grado dal giorno in cui, per determinazione del Ministero della Guerra, saranno stati promossi al mentovato ultimo anno di corso. »

(Approvato.)

« Art. 3. Durante lo stesso ultimo anno, la intera pensione degli allievi sarà a carico dell'Erario. »

(Approvato.)

« Art. 4. Le disposizioni della presente legge sono soltanto applicabili agli allievi ammessi alla Regia militare Accademia dopo il 1872. »

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. In questo progetto di legge sono contenute due disposizioni a favore degli allievi della Regia militare Accademia; la prima è nell'articolo secondo, ove si stabilisce che, uscendo dalla Regia Accademia militare con nomina a sottotenenti nell'Artiglieria o nel Genio, l'anzianità del grado decorrerà agli allievi dal giorno in cui saranno promossi all'ultimo anno di corso dell'Istituto, per cui essi usciranno dall'Accademia con un anno di anzianità di grado; coll'articolo 3 si stabilisce poi che durante lo stesso ultimo anno di corso la intera pensione degli allievi debba andare a carico dell'Erario.

Ma con l'articolo 4 di questa stessa legge si viene a limitare questi due vantaggi a quegli allievi che entreranno nella Regia Accademia nell'anno venturo, escludendone così quelli che

già vi si trovano presentemente. Nè in linea di diritto essi possono reclamare contro un provvedimento simile, dappoichè essi sono appunto entrati nell'Accademia sotto l'impero delle disposizioni attualmente in vigore, cioè che debbano pagare la pensione per tre anni, e che uscendo dall'Accademia la loro anzianità non abbia a decorrere che dal giorno della loro promozione a sottotenenti nell'Artiglieria o nel Genio.

Però io mi permetto di proporre al Senato una variante a questo articolo 4, mediante la quale sarebbe limitata l'eccezione al solo pagamento della pensione, lasciando agli attuali allievi della Regia Accademia il vantaggio che nell'atto della loro promozione a sottotenenti abbiano a potere computare l'anzianità di grado dall'anno precedente.

Questo favore per gli attuali allievi io lo chiedo al Senato, avuto riguardo particolarmente a quanto è proposto dalla legge che si discuterà in seguito, e con la quale il Governo chiede la facoltà di ammettere a concorso con gli allievi dell'Accademia degli ingegneri e degli studenti in matematica per esser promossi ufficiali nell'Artiglieria e nel Genio.

Ora, se non si facesse questa modificazione all'art. 4, ne risulterebbe che gli allievi dell'Accademia verrebbero ad averne peggiorata la loro posizione di fronte a coloro che nel progetto di legge che sarà discusso dopo il presente, si tratta di poter ammettere a concorso per i posti di ufficiali nell'arma di Artiglieria e del Genio. Difatti il concorso e la nomina per questi ultimi avrà luogo probabilmente nel giugno del prossimo anno, mentre che gli allievi dell'accademia non sarebbero promossi ad ufficiali che al termine del loro corso, cioè in luglio od in agosto; e quindi essi sarebbero posti dopo gli ingegneri e studenti di matematica che in seguito a concorso venissero nominati ufficiali: locchè mi pare non sarebbe giusto, perchè, veramente gli allievi dell'Accademia hanno già per così dire un diritto acquisito, mentre gli altri sono invece ammessi semplicemente per sopperire alla deficienza straordinaria. Per queste considerazioni io pregherei il Senato a voler modificare questo articolo nel modo seguente:

« Le disposizioni del precedente articolo 3 sono solo applicabili agli allievi ammessi alla Regia militare Accademia dopo il 1872. »

PRESIDENTE. Prego l'onorevole signor Ministro

della Guerra di far giungere al banco della Presidenza la modificazione da lui proposta.

L'articolo sarebbe dunque così redatto :

« Le disposizioni del precedente articolo 3 sono solo applicabili agli allievi ammessi alla Regia militare Accademia dopo il 1872. »

Se non vi sono osservazioni in proposito, si mette ai voti l'articolo come è stato formulato dall'onorevole signor Ministro della Guerra e di cui ho data lettura.

Chi lo approva, sorga..

(Approvato.)

Discussione del progetto di legge per l'autorizzazione al Ministro della Guerra di aprire un concorso speciale per posti di sottotenente nell'Artiglieria e nel Genio.

(V. Atti del Senato, N. 71.)

PRESIDENTE. Ora viene l'altro progetto di legge, quello cioè per l'autorizzazione al Ministro della Guerra di aprire un concorso speciale per posti di sottotenente nei corpi di Artiglieria e del Genio.

Il signor Ministro accetta le modificazioni portate al progetto dall'Ufficio Centrale?

MINISTRO DELLA GUERRA. Accetto.

PRESIDENTE. Allora la discussione si apre sul testo del progetto come fu modificato dall'Ufficio Centrale.

Si darà lettura del progetto.

(Vedi infra.)

È aperta la discussione generale.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. L'onorevole Ministro della Guerra, che con tanto zelo e senno dà opera a che il nostro esercito possa essere condotto a quel grado di perfezione che è richiesto dai progressi della scienza militare, dai bisogni dei tempi e dall'alto posto che ora occupa l'Italia nel mondo, ha presentato due progetti di legge che toccano gli interessi degli alunni della Accademia militare.

Il primo progetto è già stato votato or ora dal Senato, ed è tutto favorevole agli alunni della stessa Accademia.

La semplice lettura degli articoli di quel progetto basta a metterne in evidenza l'utilità ed importanza nell'interesse degli allievi e delle loro famiglie.

Ma non può dirsi altrettanto del progetto di legge che sta ora discutendosi.

Mi pare che questo progetto possa tornare in pregiudizio degli allievi dell'Accademia militare; ed ho perciò chiesto la parola, non già per combatterlo, ma per fare qualche raccomandazione all'onorevole Ministro della Guerra.

L'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, giustificando nella sua Relazione l'articolo 4 del progetto, fa una importante dichiarazione.

Egli dice: « A taluni parve desiderabile il prescindere dal breve corso preparatorio prescritto dall'art. 4, onde affrettare ed agevolare l'accorrenza. Però la circolare ministeriale del 27 settembre scorso spiega i motivi, la durata e la convenienza del provvedimento. Gli allievi provenienti dall'Università o dagli istituti civili difettano di alcuni elementi di cognizioni militari, che posseggono quelli dei collegi militari. È bene (e di queste parole io prendo atto) metterli possibilmente allo stesso livello. »

Col progetto che sta ora in discussione, l'onorevole Ministro della Guerra domanda facoltà di aprire un concorso per giovani che non hanno studiato nell'Accademia, ma che hanno fatto fuori dell'Accademia i loro studi di matematiche. Questi giovani vengono a far concorrenza, per i posti di sottotenente nei corpi di Artiglieria e del Genio, agli allievi dell'Accademia. Non temo di andar errato asserendo che questa concorrenza è tutta a danno degli allievi dell'Accademia. Mi pare che gli uni e gli altri non siano posti allo stesso livello, a quel livello a cui accennava l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale colle parole che ho avuto l'onore di riportare or ora.

Infatti, prescindendo anche dai gravi sacrifici delle famiglie che devono sobbarcarsi a forti dispendi per mantenere i loro figli nell'Accademia, basta leggere i programmi degli esami d'ammissione per i giovani che vogliono entrare nell'Accademia, i programmi degli studi e degli esami finali per i corsi di ciascun anno, per rimanere convinti quanto difficili e gravose condizioni si richiedano, affinché un giovane che esce dall'Accademia, possa ottenere il sospirato grado di sottotenente; mentre ai giovani estranei all'Accademia, che sono chiamati al concorso, si richiedono condizioni assai meno rigide, che al paragone possono chiamarsi molto blandé e discrete. Veggo bene che si tratta di un provvedimento straordinario e

temporario suggerito ed ispirato dalla necessità, ed è per questo che io non intendo di farvi opposizione; ma non posso astenermi dal pregare l'onorevole Ministro della Guerra a voler far in modo che, se, come io credo, questo progetto sarà approvato dal Parlamento, nell'applicazione del medesimo sia tenuto conto delle condizioni molto diverse degli allievi dell'Accademia in confronto di questi giovani estranei, e che sia fatta in tal modo e in tale ristretta misura da pregiudicare il meno che sia possibile gli allievi dell'Accademia.

Prego ancora il signor Ministro della Guerra, il quale nella Relazione premessa al progetto di legge che or ora abbiamo votato, ammette egli stesso le difficoltà che s'incontrano oggi-giorno a rinvenir giovani che si adattino a fare il difficile e dispendioso corso nell'Accademia, prego, dico, il signor Ministro a trovar modo, con qualche savio e blando provvedimento, di rendere più facile questa carriera per gli allievi, ed anche meno costosa per le famiglie.

Queste sono le due raccomandazioni che mi permetto di fare all'onorevole signor Ministro, e spero che vorrà ad esse fare buon viso e tenere conto.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Chiesi mi obbligano ad entrare in alcuni particolari relativamente ai motivi che indussero il Governo a presentare l'attuale progetto di legge, e le spiegazioni che darò spero appagheranno l'onorevole preopinante ed il Senato.

Premetterò che i quadri organici dell'Artiglieria e del Genio comportano circa 1500 a 1600 ufficiali; la statistica indica che la vita media di un ufficiale (dico vita media militare, perchè naturalmente vi si comprendono anche i molti casi in cui si abbandona volontariamente il servizio militare), è di 20 anni circa. Quindi per tenere in numero questo corpo di ufficiali (1600 diviso 20 fa 80) ci occorrono 80 ufficiali di nuova nomina all'anno. Una parte però dei posti è riservata ai sotto-ufficiali, che per l'Artiglieria ed il Genio si può calcolare del quinto dell'anzidetta cifra di 80; per cui deducendo 16, che è il numero degli ufficiali che provengono dai sotto-ufficiali, restano 64 ufficiali che annualmente

devono essere forniti dall'Accademia militare.

Per avere questo contingente annuo è necessario che annualmente entrino nell'Accademia da 70 a 80 allievi, perchè alcuni naturalmente sono rimandati, e non giungono sino al termine dei loro studi.

Ora avviene che dopo il 1866 il concorso agli istituti militari e l'ammissione annua degli allievi sia stata oltremodo limitata, e ciò per molte ragioni, che sarebbe qui inutile di ricordare e che il Senato conosce senza dubbio.

Attualmente noi abbiamo tre corsi nell'Accademia e due nella Scuola di applicazione che corrispondono alle ammissioni dopo il 1867.

Ebbene, in questi corsi noi abbiamo nella Scuola di applicazione 30 ufficiali nel second'anno e 43 nel primo, e abbiamo poi 32 allievi nel 3° anno di corso dell'accademia, 39 nel 2° anno e 80 nel 1° anno.

Di qui si vede, che l'ammissione dal 66 al 71 è stata in media di 35 allievi per corso, invece di 70 a 80 quanti ne occorrono; ma trovo invece che l'ammissione del 1872 ha raggiunto il limite che si desidera, quello cioè di circa 80 allievi.

La maggior concorrenza di quest'ultimo anno dipende da molte cause, da cause che direi essenziali, quali sono le riforme introdotte nell'esercito, la riduzione dell'aspettativa, la soppressione e l'eliminazione di una quantità di pericoli e di incertezze, che prima esistevano, onde la gioventù ritorna più volentieri alla carriera delle armi. A ciò si aggiunga che soppressa l'affrancazione, molti concorrono agli istituti militari per divenire ufficiali invece di essere obbligati a servire da semplici soldati. Conseguenza di tutto ciò si è, come ripeto, che quest'anno abbiamo avuto un numero assai più ragguardevole di allievi.

Però nella situazione attuale degli Ufficiali di artiglieria invece di 1550 Ufficiali, quanti ne richiederebbe la formazione di quest'Arma, noi non ci troviamo che con 1442 Ufficiali e quindi con una deficienza di 108 Ufficiali.

Nè basta: nel progetto per l'ordinamento dell'esercito che sarà discusso quanto prima alla Camera dei Deputati e quindi al Senato, l'Artiglieria ed il Genio riceveranno uno incremento piuttosto considerevole ed il numero degli ufficiali sarà aumentato di 100 o 150; ed è

anche a questo maggior bisogno che noi dobbiamo provvedere.

Ciò posto, e considerato come il numero degli ufficiali che ci saranno dati dagli allievi dell'Accademia militare, per alcuni anni appena basterà per coprire le perdite che hanno annualmente luogo, ne viene la necessità di dover ricorrere ad un provvedimento straordinario qual è quello proposto.

Del resto, questo provvedimento non è nuovo: esso si applicò già nel 1848 in Piemonte, nel 1856 all'epoca della spedizione di Crimea, si applicò poi anche nel 1859, ed eziandio nel 1866; dunque in tutte le occasioni in cui si ebbe bisogno di ufficiali si ricorse a questo mezzo, di aprire cioè un concorso fra gli studenti di matematiche, appunto perchè gli studi da essi fatti corrispondono in massima a quelli che occorrono ad un ufficiale di Artiglieria e del Genio. La sola differenza che si fa questa volta dagli anni precedenti, io credo che sia tutta a vantaggio degli allievi dell'Accademia.

Nelle circostanze passate, generalmente si usò ammettere di botto, in una sola volta, un numero assai considerevole di ufficiali presi fra i concorrenti estranei: 100 ed anche 150.

Ciò doveva naturalmente portare poi qualche perturbazione nei successivi corsi dell'Accademia; invece il progetto che ora si discute, dividerebbe le ammissioni in due anni: si vedrà poi se sarà il caso di estendere le ammissioni anche per un altro terzo anno; ma frattanto si limita a due anni, e ciò appunto per non ammettere un numero troppo grande d'ufficiali in una sol volta, il che porterebbe uno squilibrio troppo forte nella carriera fra un corso e l'altro dell'Accademia, e creerebbe anche al Governo una difficoltà per completare l'istruzione militare di questi uffiziali.

L'intendimento quindi del Governo sarebbe di ammettere nel 1873 una sessantina di uffiziali ingegneri, e di ripetere la stessa cosa l'anno venturo.

Se nella legge che si è discussa precedentemente non si fosse accettata la modificazione da me proposta, quest' ammissione in via straordinaria certamente produrrebbe grave sconcerto, perchè quelli che saranno nominati sottotenenti in seguito ad un tale concorso, entrando quest'anno come ufficiali d'artiglieria, passerebbero avanti a quelli uscenti nell'anno stesso dall'Accademia, ciò che non

sarebbe equo; invece, in seguito all'accennata modificazione, gli allievi del terzo anno dell'Accademia precederanno nella classificazione d'anzianità. In questo modo, mentre si provvede al bisogno eccezionale che si ha di ufficiali nelle predette armi, si reca il minor danno possibile agli allievi dell'Accademia; del quale lieve danno d'altronde essi non avranno ragione alcuna di lagnarsi, visto l'ingrandimento che si è dato e si sta per dare all'Artiglieria e al Genio.

C'è anche questa considerazione: che generalmente nella carriera militare vi hanno per ogni Arma ruoli diversi: l'Artiglieria ha un ruolo, la Cavalleria ha un ruolo, il Genio e la Fanteria hanno rispettivamente il loro ruolo per l'avanzamento; e l'avanzamento in ciascuna di queste Armi cammina secondo i posti che si fanno vacanti nel proprio ruolo, senza riguardo dell'anzianità relativa da un'Arma all'altra. Ma ciò non toglie che o per eccezionali bisogni di servizio, o quando un'Arma venga a prendere un ingrandimento notevole sia in facoltà del Governo di prendere ufficiali in un'altr'Arma per farli passare in quella in cui succede l'ingrandimento; perchè il diritto degli ufficiali, è solamente di rimpiazzare i posti che si fanno naturalmente vacanti, e non già di coprire quelli che si fanno per creazioni nuove; locchè si verifica precisamente ora che le 80 batterie che avevamo, furono portate a 90, e trattasi adesso di portarle a 100, come pure di aumentare le compagnie di piazza. Da ciò sorge il bisogno di un gran numero di ufficiali, che possansi prendere anche fuori dell'Accademia, senza recar verun danno agli allievi di questo Istituto.

Parmi con ciò di avervi, o Signori, dimostrato come il presente progetto di legge sia perfettamente informato a principii di giustizia e non torni a svantaggio di nessuno, ma sia invece di utile pel paese. Onde concludo col dichiarare che non mancherò di tener conto, (ed in parte anzi si è già fatto colle modificazioni arrecate al progetto dianzi discusso) delle assennate osservazioni dell'onorevole Senatore Chiesi, avendo il Governo tutto l'interesse a tutelare convenientemente la sorte dei giovani ufficiali che escono dall'Accademia, la quale è la migliore sorgente di buoni ufficiali, cioè di ufficiali dotati di tutti quei requisiti che si richiedono per le Armi di Artiglieria e del Genio.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. L'urgenza e la necessità di questo progetto di legge, era stata dimostrata dall'onorevole Ministro della Guerra nella Relazione, colla quale accompagnò il progetto medesimo, ed era pure stata lucidamente confermata dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. L'onorevole Ministro della Guerra oggi ha maggiormente provata la necessità medesima, ed io pure, persuaso di questa necessità, ho fin da principio dichiarato che non avrei fatto opposizione al presente progetto, e ringrazio il signor Ministro della promessa fatta di tener conto delle raccomandazioni che mi son permesso di fargli.

Però non posso dissimulare che le sue parole mi hanno sollevato un grave dubbio nell'animo quanto al tempo avvenire. Egli ha detto: Si apre un concorso per due anni; vedremo al terzo, se sarà il caso di chiedere una proroga o no. Io vorrei che il signor Ministro facesse in modo che questa proroga non fosse necessaria, perchè appunto si tratta di un provvedimento che, volere o non volere, torna a danno degli allievi dell'Accademia. È bene che questo provvedimento sia limitato ad un solo biennio e che non si ricorra al Parlamento per ottenere una proroga. E perchè appunto si possa ottenere questo risultato, che cioè questo provvedimento straordinario sia limitato a soli due anni, ripeterò la stessa raccomandazione che ho fatto fin da principio, che cioè il signor Ministro procuri di attuare quei blandi temperamenti che nella sua saviezza crederà opportuni onde facilitare ed aumentare il concorso dei giovani che desiderano di entrare nell'Accademia. Egli stesso ha ammesso che realmente vi hanno delle difficoltà a rinvenir giovani disposti ad entrare nell'Accademia, ed io credo che l'onorevole signor Ministro troverà modo di diminuire od anche di togliere queste difficoltà che allontanano ora i giovani dall'Accademia. Io spero altresì che adottando egli i provvedimenti cui accenno, sarà preclusa la via a qualunque proroga di questo progetto di legge e che quindi il provvedimento strettamente necessario per questi due anni non sarà più oltre protratto.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Io ho accennato la pos-

sibilità che si dovesse prorogare per un terzo anno questo mezzo eccezionale, ma di una tale possibilità sarà poi il caso di discorrere di qui a due anni; per ora io non posso prendere impegni, tanto più che i ripieghi che suggerisce l'onorevole Senatore Chiesi furono già in gran parte adottati dal Ministero e coronati da felice successo. E poi come ho detto, quest'anno abbiamo già raggiunto il numero che ci abbisognava di allievi; ma per i bisogni straordinari non si può supplire coi soli allievi dell'Accademia, perchè un allievo non fa servizi di ufficiale che cinque o sei anni dopo la sua ammissione.

Supposto che l'anno venturo si avessero anche cento cinquanta allievi di nuova ammissione, questi allievi, ripeto, non potrebbero servire come ufficiali di artiglieria che dopo sei anni. Ora, attendere sei anni per supplire alla deficienza che si verifica, è un tempo troppo lungo; nè io potrei impegnarmi a dichiarare che non si dovrà ricorrere un terzo anno a questo ripiego di ricorrere ad ingegneri ed a studenti di matematica. Potrei prendere quest'impegno se nell'anno venturo invece di ammettere 50 o 60 ufficiali di questa provenienza, io ne ammettessi 100 o 150, ma allora il danno degli allievi dell'Accademia sarebbe molto maggiore; ed è appunto per rendere minore questo danno che io intendo limitarmi ad ammettere un po' per anno ingegneri e studenti di matematica, intercalandoli così fra corso e corso senza troppo spostare la carriera degli allievi dell'Accademia.

Per questa ragione mi pare che il volere fin d'ora assumere un impegno di non prorogare la legge dopo due anni riescirebbe forse a danno maggiore che a vantaggio degli allievi.

Devo ancora aggiungere che l'ammissione all'Accademia è aumentata notevolmente quest'anno, e così pure quella all'Istituto di Modena; e credo che l'anno venturo si potrà avere un concorso anche maggiore e raggiungere quanto si può desiderare; quindi mi pare che si sia già fatto molto. La mia intenzione sarebbe ancora di diminuire la spesa di pensione per gli allievi dell'Accademia e cercare ogni modo per facilitarne l'ammissione, onde il numero degli aspiranti venga a superare quello dei posti disponibili e siavi così modo di scegliere i migliori; se, per esempio, abbiamo bisogno di 80 allievi vorrei trovare 120 ammissibili e prendere gli 80 primi classificati negli esami di concorso; al-

lora sarebbe veramente risolto in modo pieno e soddisfacente il problema del reclutamento degli ufficiali dagli Istituti militari.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni nella discussione generale, passeremo alla lettura degli articoli.

Leggo l'articolo 1.

« Art. 1. Il Ministro della Guerra è autorizzato ad aprire negli anni 1873 e 1874, un concorso speciale, onde coprire le vacanze avvenute, e che potranno verificarsi nei sottotenenti delle armi d'Artiglieria e del Genio. »

Se nessuno domanda la parola, metterò ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 2. Saranno ammessi al concorso i giovani che ne facciano domanda e soddisfacciano alle condizioni seguenti:

» a) Essere regnicoli.

» b) Avere superati, in una delle Università dello Stato, od in altro Istituto nazionale, od estero pareggiato all'Università, gli esami di calcolo infinitesimale e di meccanica razionale.

» c) Aver compiuto l'età di anni 18 e non superare quella di anni 26 al 1 gennaio dell'anno in cui avrà luogo il concorso.

» d) Soddisfare alle condizioni di stato libero, moralità ed attitudine fisica richieste per l'arruolamento volontario dalla vigente legge pel reclutamento dell'Esercito. »

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Pregherei la Commissione di volermi dare alcuni schiarimenti.

Per essere ammessi al concorso si richiedono soltanto *gli esami di calcolo infinitesimale e di meccanica razionale*; ciò che secondo l'ordinamento delle nostre Università risponderebbe all'aver compito il terzo anno di matematiche, ed aver perciò fatti altri esami che versino certamente sopra materie che credo importanti per la scuola militare: per gl'Istituti esteri potrebbero darsi soltanto questi due esami di calcolo infinitesimale, e di meccanica razionale, senza aver dato l'esame p. es., di fisica. L'effetto quindi di questa disposizione sarebbe che si potrebbero presentare dei giovani che escissero da qualche istituto straniero, i quali non sarebbero più nella stessa condi-

zione degli allievi di matematiche delle Università nostre.

Non so se vi sieno ragioni in contrario, ma credo che sarebbe meglio, stando all'ordinamento attuale dei nostri corsi universitarii, che si dicesse: *coloro che hanno ottenuto la licenza in matematiche*, condizione per essere ammesso al corso della scuola di applicazione; in luogo di dire che questi giovani debbano aver superato soltanto gli esami di calcolo infinitesimale e di meccanica razionale.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Premetto che anche in passato in consimili concorsi non si diedero gli esami di calcolo infinitesimale e di meccanica, ma si ammisero senza esame e per concorso di titoli quegli studenti che avevano ultimato il 3o anno di corso all'Università. Abbiamo però in ciò avuto degli inconvenienti.

È noto pur troppo che di Università in Italia ce ne sono molte, ma non da per tutto il livello dell'istruzione è eguale ed egualmente rigorosi sono gli esami: quindi abbiamo preferito l'esame anche per poter seguire un criterio più esatto nelle esclusioni.

Siccome noi non vogliamo ammettere che una sessantina di questi concorrenti, se avessimo 100 o 120 domande saremmo sempre molto imbarazzati a fare questa esclusione quando si seguisse il solo sistema del concorso per titoli; onde preferiamo di dare l'esame, e resta inteso che quelli che otterranno i migliori punti saranno i prescelti.

Vi sono alcuni che hanno domandato l'ammissione al concorso senza aver fatto i corsi universitarii, ma questi non sono ammessi, appunto perchè, giusta il desiderio espresso dal Senatore Cannizzaro, esigesi che abbiano fatto i loro studi in una Università e si vuole essere certi che posseggano una istruzione generale completa, come appunto si richiede dagli studenti delle Università, i quali oltre il calcolo e la meccanica hanno fatto un corso di letteratura, di fisica, di geometria descrittiva, di storia, scienze tutte indispensabili per gli ufficiali di Artiglieria e del Genio.

Abbiamo poi ammessi quelli, studenti all'estero, i quali hanno frequentato Istituti che si possono in certa guisa parificare all'Università, o dove si fanno studi completi di matematiche e

calcoli, come ad esempio è l'Istituto tecnico di Zurigo, il quale prepara egregiamente gli allievi per la nostra scuola di applicazione.

Dunque per questa parte siamo abbastanza guarentiti che quel giovane che si presenterà al concorso, dopo aver fatto il corso di matematiche, e sia stato dichiarato idoneo, avrà tutti quei requisiti e sarà fornito di quell'istruzione che è richiesta in un buon ufficiale d'Artiglieria.

D'altronde poi questi giovani, quando non avessero tutte le necessarie cognizioni di fisica, chimica, geometria descrittiva, e letteratura, sarebbero certamente rimandati, dappoichè non potrebbero seguire neppure il primo anno di corso nella Scuola di applicazione dell'Artiglieria e del Genio senza la conoscenza di quelle scienze.

Dunque io credo che non sia proprio indispensabile fare una variazione a questo articolo. Del resto però, io non mi oppongo a che venga modificato nel senso che i candidati debbano giustificare di aver ottenuto la licenza in matematiche.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io credo che il pensiero dell'onorevole signor Ministro sarebbe meglio chiarito col dire questo: « *Avere compiuto il terzo anno di corso di matematica e che abbia ottenuto la licenza, o che avesse fatto in scuola straniera un corso equivalente.* »

Io parlo delle condizioni d'ammissione e queste sono indipendenti dall'esame; l'esame sarà dato su quelle materie che saranno prescritte, ma nelle condizioni d'ammissione domanderei qualche cosa di più, perchè negli Istituti stranieri può avvenire che giovani abbiano superato l'esame sopra queste materie senza averlo fatto nella fisica ed altre scienze, che voi dovete richiedere. Cosicchè direi: « *Coloro che hanno superato gli esami del terzo anno di corso di matematica in una delle Università del Regno, od hanno fatto un corso equivalente in una delle scuole straniere.* »

MINISTRO DELLA GUERRA. Io non ho nessuna difficoltà di accettare questa modificazione.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale l'accetta?

Senatore DURANDO, *Relatore*. L'accetta.

PRESIDENTE. Allora il signor Senatore Cannizzaro abbia la bontà di far pervenire al banco della Presidenza il suo emendamento.

L'emendamento proposto dal Senatore Can-

nizzaro, accettato dall'Ufficio Centrale e dal Ministro della Guerra sarebbe così concepito:

« Aver ottenuto la licenza in matematiche in » una delle Università del Regno, o aver fatto » in una scuola straniera un corso di studi » che sarà giudicato equivalente. »

Quest'emendamento verrà subito dopo il paragrafo 1. dell'art. 2.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. In quest'emendamento si parla di Istituti equivalenti all'estero; ma noi abbiamo anche Istituti nazionali equivalenti appunto negli studi a quelli che si fanno nelle Università del Regno, come, per esempio, gli Istituti tecnici superiori. Nell'articolo del progetto di legge si parla effettivamente di Istituti nazionali equivalenti, ma nell'emendamento quest'inciso sarebbe soppresso.

Io proporrei quindi, come sotto-emendamento, di ristabilire quest'inciso, sperando che nè il proponente, nè l'onorevole Ministro avranno difficoltà di accettarlo.

Senatore DURANDO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DURANDO, *Relatore*. Io non intendo che associarmi all'osservazione dell'onorevole Beretta. Nell'emendamento proposto dall'onorevole Cannizzaro sono stati dimenticati gli *Istituti nazionali*. È evidente che questi Istituti sono pareggiati alle Università. Dirò di più: oltre gli Istituti nazionali di cui fece cenno l'onorevole Beretta, ve ne sono altri in Italia, e, se non erro, l'Istituto superiore commerciale è pure in certi casi pareggiato all'Università.

Perciò, io e gli altri membri dell'Ufficio Centrale vorremmo lasciare questa uscita ai detti Istituti. Per conseguenza, l'Ufficio aderisce all'emendamento proposto dall'onorevole Cannizzaro, mantenendo però le parole relative agli Istituti nazionali.

Senatore CANNIZZARO. Farò osservare che gli Istituti tecnici superiori incominciano dopo la licenza in matematica, almeno per legge, salvo per l'Istituto di Milano, per cui si è fatto una raschiatura alla legge, e nel quale si è ammessi dopo il secondo anno: talchè se vi volete aggiungere le parole di cui si tratta, non sarà cosa dannosa; ma se non le aggiungete, sarà lo stesso, essendo quelle parole superflue; perocchè quelli che vanno a fare

il primo anno all'Istituto, s'intende che quel primo anno è una continuazione dell'Università ed ottengono veramente la licenza in matematica. Ma legalmente, la licenza in matematica non si dà che nelle Università nelle quali si compiono i tre anni di corso, e gli Istituti superiori, compreso quello di Milano, non sono che scuole d'applicazione per gli ingegneri.

Del resto, non mi oppongo che siano aggiunte le parole in questione, per cui restino compresi gli Istituti pareggiati alle Università.

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Io pure appoggerei la proposta dell'onorevole Beretta, perchè è da ritenere che vi sono anche altri Istituti oltre quelli di cui si è discusso, ad esempio, la scuola della R. marina; e noi abbiamo in fatti due individui che nella scuola di marina hanno preso l'esame di calcolo, o di meccanica, e che hanno presentata la loro domanda.

Da noi s'era interpretato nel senso che era Istituto pareggiato anche la scuola di marina; come si considerava per tale la stessa Accademia; infatti vi sono di quelli che hanno fatto l'esame di calcolo e di meccanica all'Accademia e che poi sono andati via, e che ora domandano di concorrere; e noi crediamo che debbano essere ammessi tanto gli uni quanto gli altri. Sarebbe bene perciò che si mantenesse la clausola di Istituti nazionali pareggiati, o simili.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Dal momento che il Signor Ministro l'ha accettato ed il proponente non ha difficoltà in contrario, io crederei di tener fermo il mio sotto-emendamento, mantenendo le parole del progetto di legge: *o in altro Istituto nazionale pareggiato*.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Desidererei avere uno schiarimento.

Parlando cumulativamente degli Istituti nazionali e degli Istituti esteri, mi pare che noi mettiamo insieme due cose diverse. Vorrei sapere dall'Ufficio Centrale se da questo non potranno nascere equivoci; perchè parlando di Istituti esteri, noi diciamo che devono essere Istituti equivalenti (non ricordo la frase, se

equivalenti o pareggiati). Ora io domando da chi dovranno essere pareggiati. Io bramerei che questo dubbio fosse chiarito, perchè effettivamente io crederei che nell'applicare questa disposizione di legge, veramente potrebbero correre equivoci. Chi giudicherà, se gli studi compiuti presso questi Istituti sieno eguali a quelli compiuti presso le nostre Università?

Senatore FERRARIS. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore FERRARIS. L'osservazione che intendeva fare è precisamente nel senso di quella dell'onorevole Senatore Gadda.

Nell'articolo si parla tassativamente, ma per così fare, bisognerebbe che ci fosse una legge la quale avesse già pareggiato alcuni Istituti accennati alle Università.

Io non vorrei ingannarmi, ma credo che questa legge non vi sia. Dunque è sempre il legislatore che parla, e non potendo citarsi un'altra sanzione legislativa, bisogna adoperare una locuzione che corrisponda a quanto è prescritto dalla nostra legislazione. Quindi se non è, come credo, stabilito da una legge che i tali e tali altri Istituti sono pareggiati alle Università, bisogna dire equivalenti vale a dire che possono pareggiarsi, o servirsi anche di un'altra espressione; ma che non includa l'esistenza di una disposizione che non si trova nelle nostre leggi.

Senatore DURANDO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DURANDO, *Relatore*. Io non credo che esista legge la quale pareggi con disposizioni tassative i vari Istituti esteri coi nazionali; ma l'intenzione dell'Ufficio Centrale sarebbe che il signor Ministro, giudicando dal risultato degli esami fatti dai concorrenti, veda egli medesimo dai documenti che saranno presentati se gli Istituti in cui furono compiuti i corsi si possano considerare come pareggiabili ai nostri. Altrimenti bisognerebbe fare una legge apposita, e una disposizione sull'argomento non si potrebbe improvvisare così su due piedi. L'Ufficio Centrale, ripeto, crede che bisogna lasciare la decisione al criterio del Ministro della Guerra.

MINISTRO DELLE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLE FINANZE. A me pare che debbasi fare una distinzione.

Vi sono Istituti così detti superiori i cui allievi sono pareggiati per l'ammissione, per esempio, nelle amministrazioni dello Stato. L'allievo, posto il caso che esca da una scuola superiore di commercio, può benissimo essere pareggiato ad un ingegnere laureato in una scuola di applicazione quando si tratti di applicarlo ad un'azienda economica.

Ma la cosa è un po' diversa quando si tratti di aspiranti al grado di ufficiale nell'Artiglieria o nel Genio militare. Allora è necessario che costoro abbiano fatto un esame di introduzione al calcolo infinitesimale, di meccanica razionale, fisica, chimica e di geometria descrittiva. Quindi, sebbene le scuole di commercio, che mi pare di aver sentito accennare, abbiano corsi di indole elevata, pure io non proporrei gli allievi di queste scuole a candidati come ufficiali in quelle armi, perchè ho gran timore che darebbero alunni di cui il Ministro della Guerra mal potrebbe essere soddisfatto.

Mi sembra però che si potrebbero appagare tutti i desiderii quando nell'emendamento presentato dall'onorevole Senatore Cannizzaro, oltre il concetto enunciato, che, cioè, i giovani da ammettersi abbiano fatto un corso equivalente in una scuola straniera o nazionale, si aggiungesse ancora *che abbiano sostenuto esami equivalenti*. Imperocchè non basta, a mio avviso, che un allievo abbia frequentato un corso in una scuola, che possa, sotto un certo punto di vista, dirsi equivalente, ma deve ancora aver sostenuto gli esami. In questo modo sarà meglio attuato il concetto del Ministero, secondo il quale è a richiedersi in sostanza che gli esami siano eseguiti sopra 5 o 6 materie indicate con programmi analoghi, e si avranno tutte le guarentigie perchè non entrino nell'esercito, se non ufficiali i quali sieno dotati di tutta quella coltura che si desidera.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni rileggo l'emendamento dell'onorevole Senatore Cannizzaro.

« Avere ottenuto la licenza in matematiche in una delle Università del Regno o aver fatto in una scuola superiore nazionale pareggiata o in una straniera un corso e superato gli esami che saranno giudicati equivalenti. »

Quest'è l'ultima formula, il Ministero l'accetta?

MINISTRO DELLA GUERRA. Accetto.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta quest'ultima formola dell'emendamento Cannizzaro?

Senatore DURANDO, *Relatore*. Accetta.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Essendo ora riformato l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Cannizzaro in modo che comprende il sotto-emendamento da me proposto, giusta il quale vengono ammessi quelli che hanno fatto studi anche in altre scuole equivalenti, non ha più ragione d'essere il mio sotto-emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Beretta non insistendo sul suo sotto-emendamento, rimane l'emendamento del Senatore Cannizzaro che rileggerò prima di metterlo ai voti. Eccone il tenore:

« Avere ottenuto la licenza in matematiche in una delle Università del Regno, o aver fatto in una scuola superiore nazionale pareggiata o in una straniera un corso e superato gli esami che saranno giudicati equivalenti. »

Senatore CANNIZZARO. Nel mio emendamento è detto *gli esami dei corsi che saranno giudicati equivalenti*.

PRESIDENTE. Va bene. Rileggerò l'articolo secondo, fino al punto ove deve entrare l'emendamento.

« Saranno ammessi al concorso i giovani che ne facciano domanda e soddisfacciano alle condizioni seguenti:

» a) Essere regnicoli; »

Segue quindi l'emendamento testè letto.

Se non si fanno altre osservazioni, metto ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Cannizzaro.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora rileggo l'intero articolo come venne modificato per metterlo ai voti.

« Art. 2. Saranno ammessi al concorso i giovani che ne facciano domanda e soddisfacciano alle condizioni seguenti:

» a) Essere regnicoli;

» b) Avere ottenuto la licenza in matematiche in una delle Università del Regno, o aver fatto in una scuola superiore nazionale pareggiata o in una straniera un corso, e superato gli esami che saranno giudicati equivalenti.

» c) Aver compiuto l'età d'anni 18 e non superare quella di anni 26 al 1 gennaio dell'anno in cui avrà luogo il concorso:

» *d*) Soddisfare alle condizioni di stato libero, moralità ed attitudine fisiche richieste per l'arruolamento volontario dalla vigente legge pel reclutamento dell'esercito. »

Chi approva quest'articolo così emendato, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 3. Il concorso sarà deliberato in seguito ad apposito esame sul calcolo infinitesimale e sulla meccanica razionale; però prima di essere nominati sottotenenti i giovani riesciti nel concorso sopradetto dovranno servire per tre mesi come semplici soldati in un reggimento d'Artiglieria, onde ne possa essere constatata l'idoneità alle armi. »

MINISTRO DELLA GUERRA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA GUERRA. Pregherei il Senato di voler modificare una parola in quest'articolo. Nel terz'ultimo alinea dove è detto: *per tre mesi come semplici soldati in un reggimento di Artiglieria* io proporrei di dire *nell'arma d'Artiglieria*, perchè è probabile che questi giovani siano mandati a fare i tre mesi come soldati presso la scuola stessa d'applicazione di Torino, e allora veramente non sarebbero presso un reggimento, ma nell'Arma d'Artiglieria; quindi per essere più esatti io proporrei di sostituire alle parole *in un reggimento* quelle *nell'arma d'Artiglieria*.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Amari ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Io vorrei chiedere all'Ufficio Centrale uno schiarimento sul valore delle parole: *il concorso sarà deliberato*.

MINISTRO DELLA GUERRA. Siccome il numero dei posti è di 60, se il numero degli ammissibili è maggiore, si prendono i primi sessanta, vale a dire quelli che in quest'esame hanno ottenuto i migliori punti.

Senatore AMARI, *prof.* Ma sono ammessi al concorso?

MINISTRO DELLA GUERRA. Naturalmente al concorso sono ammessi tutti; ma i posti saranno deliberati ai primi.

PRESIDENTE. Il Senatore Amari propone un emendamento?

Senatore AMARI, *prof.* Io mi sono limitato a chiedere uno schiarimento, e sono soddisfatto di quello che m'ha fornito l'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario si farà all'articolo 3° la correzione pro-

posta dal signor Ministro, e l'articolo resterà perciò così concepito:

« Il concorso sarà deliberato in seguito ad apposito esame sul calcolo infinitesimale e sulla meccanica razionale; però prima di essere nominati sottotenenti i giovani riesciti nel concorso sopradetto dovranno servire per tre mesi come semplici soldati nell'Arma di Artiglieria, onde ne possa essere constatata l'idoneità alle armi. »

Senatore DURANDO. Per evitare quella cacofonia nelle ultime parole dove dice *nell'arma* di Artiglieria e l'idoneità *alle armi*, sarebbe meglio dire, *onde ne possa essere constatata l'idoneità militare*.

PRESIDENTE. Il signor Ministro acconsente?

MINISTRO DELLA GUERRA. Non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Allora l'articolo si pone ai voti con questa leggiera correzione.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

« Art. 4. I sottotenenti che saranno nominati in seguito al concorso d'esami ed allo esperimento di servizio di cui sopra, saranno ammessi ad un breve corso preparatorio agli studi della scuola di applicazione delle armi d'Artiglieria e del Genio, e quindi al corso biennale della scuola medesima. »

(Approvato.)

Art. 5 (*Aggiunto*).

« Potranno essere ammessi a godere del disposto della presente legge mediante concorso per titoli e quindi senza gli esami di cui all'art. 3, coloro che siano laureati Ingegneri in una delle scuole superiori d'applicazione di Milano, Napoli e Torino, od in un'altra scuola riconosciuta d'eguale grado, nazionale od estera, o che almeno abbiano superato gli esami del primo anno di detto corso. »

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Coll'articolo 3 si è stabilita la condizione dell'esame da subirsi dai giovani ammessi al concorso, i quali riuniscano le condizioni richieste dall'art. 2. Invece coll'art. 5 la Commissione crede di dover largheggiare e di ammettere anche un concorso senza esame, per puri titoli.

Io non ho difficoltà di accettare la prima

parte di quest'articolo, che cioè possano essere ammessi al concorso senza esame, e così per puri titoli, i giovani che sono laureati ingegneri, perchè la laurea ottenuta può bastare per garentirci che siansi da loro fatti tutti gli studi necessari per poter essere un buon ufficiale di Artiglieria o del Genio. Ma non potrei ammettere l'ultima parte, *o che almeno abbiano superati gli esami del primo anno di corso.* Mi pare che questa sia una facilitazione troppo larga fatta dall'onorevole Commissione, appunto perchè si tratta di un concorso per titoli e senza esami, e quindi farei la proposta della soppressione dell'ultima parte dell'art. 5, cioè delle parole: *o che almeno abbiano superato gli esami del primo anno di detto corso.*

Ecco la mia proposta.

Senatore DURANDO, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DURANDO, *Relatore.* La proposta d'aggiunta non è stata d'iniziativa dell'Ufficio Centrale, fu anzi il Ministro della Guerra che la suggerì e l'Ufficio Centrale l'ammetteva. Le ragioni che indussero l'Ufficio Centrale ed il Ministro ad intendersi sopra questa aggiunta, le ha ampiamente dichiarate il Ministro stesso nel suo primo discorso, e consistono tutte nella deficienza degli ufficiali.

Questa deficienza risale a parecchi anni addietro: rimane una grande lacuna che bisogna riempire, con quali mezzi?

Gli ingegneri laureati non saranno molti, e questa fu la circostanza speciale e il principale motivo che indusse ad ammettere queste facilitazioni, perchè, come dissi, bisogna riempire questa lacuna molto considerevole; la deficienza sale a più di 60, e l'anno venturo questo numero sarà forse maggiore; e crede l'onorevole Chiesi che saranno 60 gl'ingegneri che si presenteranno? Ne dubito assai. Invece, dopo questa facilitazione gli allievi verranno più volentieri. Noti però che si esige da essi l'esame, cosa che non si esige dagli ingegneri, perchè realmente l'Ufficio Centrale considerò essere molto difficile che gli ingegneri già laureati volessero correre il pericolo di essere rimandati in un esame, mentre avevano toccato, direi, il colmo della loro carriera. Con questo intendimento l'Ufficio Centrale accettò il concetto del Ministro di allargare cioè maggiormente la via appunto,

in vista della deficienza a cui bisogna sopperire.

Senatore CHIESI. O io ho preso un equivoco...

PRESIDENTE. Permetta, la parola spetta prima al Senatore Cannizzaro, poi l'avrà lei.

Senatore CANNIZZARO. Io vorrei proporre qualche lieve emendamento alla redazione di questo articolo. Io credo che coloro che hanno superato l'esame del primo anno, dalle spiegazioni che ho sentito dal Ministro della Guerra, credo, dico, possono bene essere capaci di entrare nella scuola di applicazione delle armi dotte. Io vorrei solamente una maggiore esattezza nella compilazione.

In quest'articolo si parla di scuole superiori di applicazione di Milano, Napoli e Torino; ora, quella di Milano non è chiamata scuola d'applicazione, ma Istituto tecnico superiore. Credo perciò che sarebbe meglio dire « *o nell'Istituto tecnico superiore di Milano o in una delle scuole di applicazione del Regno* » perchè oltre a quelle di Napoli e Torino ve ne sono dell'altre a Roma, Palermo, ecc.

PRESIDENTE. Trattandosi di emendamenti di pura forma, domando se l'Ufficio Centrale li accetta.

Senatore DURANDO, *Relatore.* Bisognerebbe prima conoscerli per vedere se non travisino poi la sostanza.

Senatore CANNIZZARO. Io vorrei prima che si dicesse « *laureati ingegneri* », perchè non in tutte le nostre scuole gli ingegneri prendono la laurea.

Per esempio l'Istituto di Milano dà il diploma, mentre la scuola d'applicazione di Torino dà la laurea; quindi per maggior chiarezza si dovrebbe dire semplicemente *coloro che hanno ottenuto o laurea o diploma d'ingegnere*, cose equipollenti e che non implicano per nulla la sostanza. Ma è necessario parlare di scuola riconosciuta, perchè quando si dice che abbiano la laurea o diploma d'ingegnere, s'intende sempre che trattisi di un diploma riconosciuto. Perciò ometterei queste parole e compirei l'articolo dicendo « *o che almeno abbiano superato gli esami del primo anno di corso in una scuola d'Ingegneri del Regno, od in un Istituto nazionale od estero equivalente.* »

PRESIDENTE. Fa opposizione l'Ufficio Centrale a questi emendamenti?

Senatore DURANDO, *Rel.* Dopo queste osservazioni l'Ufficio Centrale non fa opposizione.

PRESIDENTE. E il signor Ministro li accetta?

MINISTRO DELLA GUERRA. Io li accetto. Mi permetto ancora di rispondere all'onorevole Senatore Chiesi che oltre alle ragioni adottate dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, si è, col l'art. 5, facilitata l'ammissione senza esame e per semplice concorso per *titoli*, perchè realmente si è riconosciuto che molti giovani, e giovani distinti, verrebbero volentieri: ma appunto perchè sono già laureati ingegneri e già stati ammessi alle scuole di applicazione, rincrebbe loro sottoporsi di nuovo ad un esame di calcolo e di meccanica razionale giacchè espongono per così dire il loro amor proprio. Quindi noi crediamo utile di ammettere al concorso per titoli questi giovani, che altrimenti non si presenterebbero; e ciò d'altronde si fa in molte altre carriere, cioè si ammette il concorso per esami, e quello per titoli: ed a quest'ultimo sono appunto ammessi quelli sui quali non c'è nessun dubbio d'idoneità, mentre il concorso per esami, viene limitato a quelli sui quali si può aver qualche dubbio.

PRESIDENTE. Allora rileggerò l'articolo con le modificazioni di forma proposte dal Senatore Cannizzaro e accettate dall'Ufficio Centrale e dal signor Ministro.

« Art. 5. Potranno essere ammessi a godere del disposto della presente legge mediante concorso per titoli e quindi senza gli esami di cui all'articolo 3, coloro che hanno la laurea o il diploma d'ingegnere o che almeno abbiano superato gli esami del primo anno di corso in una scuola d'ingegneri del Regno o in un Istituto che sarà giudicato equivalente. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Lo squittinio segreto di questo progetto si farà insieme ad altri; ora si passa allo spoglio dello squittinio già compiuto.

Domani l'ordine del giorno sarà il medesimo salvo ad aggiungere quei progetti di legge che potranno essere in pronto.

Risultato della votazione:

1. Costituzione de' Consorzi per irrigazione.

Votanti	75
Favorevoli	69
Contrari	6

(Il Senato approva.)

2. Assestamento definitivo del conto generale dell'Amministrazione delle finanze per gli anni 1869 e 1870.

Votanti	75
Favorevoli	69
Contrari	6

(Il Senato approva.)

3. Spesa straordinaria per riparazioni ad opere idrauliche in seguito alle inondazioni del 1872 e soccorsi ai danneggiati poveri.

Votanti	75
Favorevoli	71
Contrari	4

(Il Senato approva.)

4. Approvazione de' conti amministrativi dell'esercizio 1861 per le antiche provincie del Piemonte, e per quelle della Lombardia, dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria e della Toscana.

Votanti	75
Favorevoli	68
Contrari	7

(Il Senato approva.)

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).